

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
 Preposto   
 RSPP   
 Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum 
 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

 Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Per addivenire a sentenza è necessario affrontare un problema spinoso che ha registrato orientamenti contrastanti. Secondo l'impostazione risalente di questa Sezione (si veda tra le tante la sentenza n. 43825/07, Di Santo, Rv 238260), in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss del d. lgs. n. 758 del 1994 configurava un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale la cui completezza il giudice era tenuto ad accertare d'ufficio. Tuttavia, più recentemente, questa stessa Sezione ha opinato nel senso che, anche in ipotesi di assenza di prescrizioni, la parte può attivarsi in proprio, anticipando la soluzione di eventuali problemi tecnici o chiedendo l'ammissione alla procedura di oblazione (si veda amplius n. 26758/10, Cionna e altro, Rv 248097, ribadita dalla n. 5468/11, Zecchino, Rv 249566; n. 20562/15, Rabitti, Rv 263751; n. 7678/17, Bonanno, Rv 269140 che ha ripercorso tutta l'evoluzione giurisprudenziale, dando conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti, e aderendo motivatamente alla sentenza Cionna). Tale approdo è stato ulteriormente consolidato con sentenza n. 3671/18, Vallone, Rv 272454, secondo cui in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss d. lgs. n. 758 del 1994, l'organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione: in motivazione, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell'autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato. Nello specifico del procedimento in esame, il Tribunale non ha esplorato il tema dell'estinzione in sede amministrativa della contravvenzione mentre la ricorrente non risulta che abbia richiesto di essere ammessa alla procedura d'oblazione. Di qui la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
 annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 9 maggio 2018.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**